



Varese, 19 luglio 2013

Circolare n. 3/2013

IL DECRETO DEL “FARE” – ALTRE DISPOSIZIONI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno il D.L. n. 69 del 21/06/2013, (c.d. “decreto del Fare”), generalmente entrato in vigore il 22 giugno 2013 (giorno successivo alla pubblicazione). Per la concreta applicazione di alcune disposizioni occorre attendere specifici decreti attuativi; sono inoltre già in discussione alcune possibili modifiche ad alcune disposizioni introdotte dal citato Decreto. Ciò premesso, evidenziamo gli aspetti più rilevanti introdotti dal Decreto e da altre disposizioni di carattere fiscale.

1. IL DECRETO “DEL FARE”

A) NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI ALLE IMPRESE

Fondo di garanzia per PMI (art. 1)

Viene previsto che tramite Decreto da emanarsi entro il 21 luglio 2013 da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze vengano introdotte agevolazioni e semplificazioni per l'accesso al credito delle PMI.

Nuova legge Sabatini (art. 2)

Vengono previste agevolazioni per l'accesso al credito delle PMI (come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003); le agevolazioni prevedono facilitazioni per l'accesso a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo (anche tramite *leasing* finanziario). L'importo massimo del finanziamento agevolabile per ciascuna singola PMI ammonta ad € 2 milioni. Con apposito decreto del MEF verranno fissati requisiti e condizioni per l'accesso ai contributi, che il MISE concederà ai beneficiari in rapporto agli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti.

Credito di imposta per la cinematografia (art. 11)

Viene prorogato al 2014 il credito di imposta previsto dalla Legge 244/2007 per il settore cinematografico.

Modello 770 mensile (art. 51)

Viene definitivamente soppresso l'adempimento relativo all'invio telematico del modello 770 da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater* del regolamento di cui al DPR n.322/98, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Semplificazioni modello Durc (art. 31)

E' prevista l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità per la verifica dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo: il periodo di validità del DURC è pari a 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni). Ai fini della verifica della regolarità contributiva, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio, gli Enti preposti invitano l'interessato, mediante PEC, anche tramite il consulente del lavoro o il professionista abilitato, a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

B) NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Novità in materia di rateazione (art. 52)

Viene introdotta la possibilità di chiedere la rateazione fino a un numero massimo di 120 rate mensili per i debiti tributari riscossi mediante ruolo; è necessario che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, e che lo stesso risulti solvibile in base al piano di rateazione richiesto (nuovo comma 1 *quinquies* dell'art. 19 DPR 602/73).

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 69/2013, verranno stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

Il contribuente decade dalla rateazione concordata in caso di mancato pagamento di 8 rate nel corso della rateazione, anche non consecutive.

Novità in materia di pignoramenti (art. 52)

Vengono modificate le modalità per la vendita dei beni oggetto di pignoramento. Inoltre, viene prevista la pignorabilità nel limite di 1/5 dei beni di cui all'art. 515, comma 3 del c.p.c. (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore) a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni del debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. Tale disposizione si applica anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (art. 62 DPR 602/73).

Espropriazione di immobili (art. 52)

Viene introdotto il divieto di espropriazione dell'unico immobile ad uso abitativo, posseduto dal debitore che vi risiede anagraficamente (con eccezione per le abitazioni di lusso come definite dal decreto 2 agosto 1969 e quelle ricomprese nelle categorie catastali A/8 e A/9). In tutti gli altri casi è ammesso l'esproprio a condizione che l'importo complessivo del credito per il quale si procede superi € 120.000. In tal caso, l'espropriazione può avere inizio se è stata iscritta ipoteca di cui all'art. 77 del DPR 602/73 e sono decorsi almeno 6 mesi senza che il debito sia stato estinto. Viene precisato che l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia può comunque avvenire anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all'esproprio, a condizione che l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore ad € 20.000.

Equitalia (art. 53)

Viene posticipato l'originario termine del 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, oltre il quale i Comuni non potranno più far riferimento ad Equitalia ai fini della riscossione dei tributi.

C) IMPOSTE E TASSE

Responsabilità solidale Iva appalti (art. 50)

Con decorrenza 22 giugno 2013 è stata soppressa la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (e la sanzionabilità per il committente in caso di omessa verifica della regolarità della documentazione) riferita all'Iva dovuta per le prestazioni riguardanti contratti di appalto; tale responsabilità è stata introdotta lo scorso anno dal D.L. N.83/2012, che aveva modificato l'art.35 del D.L. N.223/2006.

E' rimasta invece invariata e perciò in vigore la responsabilità solidale in relazione alle ritenute relative al personale impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione).

Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, modificata lo scorso anno dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) tra committente, appaltatore e subappaltatore per i trattamenti retributivi (TFR compreso) spettanti ai lavoratori, nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Rimborso Agenzie di viaggio (art. 55)

Viene fornita una precisazione riguardante l'art. 74-ter, comma 3, del DPR 633/72, con la quale si conferma che non spetta alle agenzie di viaggio Extra-Ue il rimborso dell'Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi erogati al 22 giugno 2013.

Tobin tax (art. 56)

Il versamento della *Tobin Tax* (imposta sulle transazioni finanziarie) viene posticipato dal 16 luglio al 16 ottobre; inoltre, l'entrata in vigore dell'imposta sui derivati decorre dal 1 settembre 2013.

Robin Tax (art. 5)

L'addizionale del 6,5% dell'Ires (c.d. *Robin tax*, applicabile ai soggetti operanti nel settore energetico), si applica alle società con un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (prima erano 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (prima era 1 milione); la modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Tassazione delle Imbarcazioni (artt. 22-23)

Viene esteso l'ambito di applicazione del regime forfettario di tassazione per il noleggio delle imbarcazioni in maniera occasionale (aliquota forfettaria del 20%), individuando in 40 giorni il limite massimo temporale affinché il noleggio possa definirsi occasionale; inoltre viene eliminato il limite quantitativo che era previsto in € 30.000.

La tassa sulle imbarcazioni introdotta dall'art.16 del D.L. 201/2011, non risulta più dovuta per le imbarcazioni di lunghezza fino a 14 metri. Inoltre, viene diminuito il prelievo per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14,01 e 17 metri, (l'imposta diventa di € 870) e per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra 17,01 e 20 metri, che scontano ora una tassa di € 1.300.

Infine, viene previsto che le autorità portuali possano stabilire variazioni in aumento, fino al massimo del doppio, o diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale.

Accise (artt. 6 e 61)

Per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, sul gasolio usato dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa gestione previdenziale per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, sarà applicata l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a € 25 per 1.000 litri, a condizione che al momento della richiesta di attribuzione vi sia l'impegno a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per fini ambientali. Con decreto del ministero dell'Agricoltura, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, verranno individuate le modalità applicative.

Viene stabilito l'aumento dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, che sarà determinato entro il 31 dicembre 2013 con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e che diventerà operativo dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

D) PROCEDURE CONCORDSUALI E CIVILI**Concordato preventivo (art. 82)**

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del c.d. concordato preventivo con riserva, a tutela dei creditori delle società che presentano la domanda.

Viene introdotto all'art.161, comma 6 della L.F. l'obbligo di allegazione, nel ricorso contenente la domanda di concordato, non solo dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche dell'elenco nominativo dei creditori con specifica indicazione dei crediti a ciascuno spettanti. In sostanza vengono richieste le stesse informazioni previste per il concordato definitivo.

Resta comunque ferma la possibilità di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

Mediazione civile e commerciale (art. 84)

Viene rilanciato l'istituto della mediazione civile e commerciale, introdotto con il D.Lgs. n.28/2010 che diviene condizione di procedibilità per la domanda giudiziale. Rientrano nella disciplina le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie aventi a oggetto i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e quelle per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'art.696 c.p.c..

2. ALTRE DISPOSIZIONI

Interventi di recupero edilizio (D.L. 63/2013)

Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, in vigore dal 6 giugno 2013, ha introdotto:

- la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione Irpef "potenziata" al 50% (al posto di quella a regime del 36% prevista dall'art. 16 bis Tuir) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo di spesa di € 96.000;
- una nuova fattispecie di detrazione, pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, qualora la spesa sia connessa ad un intervento di recupero edilizio, fino ad un importo massimo di € 10.000,00 (tale agevolazione è in fase di estensione anche alle spese per elettrodomestici);
- la proroga sino al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef/Ires per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, con incremento della percentuale di detrazione al 65% (al posto della "vecchia" percentuale del 55%) ma con alcune modifiche sulle tipologie di interventi agevolabili; tale detrazione si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 sino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Imposta di bollo (L. 71/2013)

La legge 24 giugno 2013 n. 71 che ha convertito con mod. il D.L. 43/2013 ha aumentato con decorrenza 26 giugno 2013 gli importi dell'imposta fissa di bollo; la disposizione in oggetto ha previsto l'aumento rispettivamente da € 1,81 **ad € 2,00** e da € 14,62 **ad € 16,00**.

Indirizzo PEC

Vista la valenza legale dell'indirizzo PEC, segnaliamo l'opportunità che negli atti e nella corrispondenza dell'impresa e del professionista (fatture, ddt, carta intestata, ecc.) tale indirizzo sia esposto unitamente alla ragione sociale.

Fatture in lingua straniera (L. 228/2012)

Come già segnalato, la circolare 12/E del 3 maggio 2013 ha disposto che anche per le fatture emesse in lingua straniera e valuta estera (tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria) gli importi dell'imponibile e dell'imposta debbano essere indicati anche in Euro, applicando così la regola generale prevista dall'art. 21 comma 2 del DPR 633/72 il quale dispone che la fattura debba contenere le seguenti indicazioni:

lettera l) "*aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro*".

Trattamento Iva locazioni (D.L. 83/2012)

L'Agenzia delle Entrate ha precisato con circolare 22/E del 28 giugno 2013 le novità introdotte ai fini Iva dal D.L. 83 del 26 giugno 2012 in materia di locazione immobiliare. La novità più rilevante è quella che prevede il trattamento Iva per le locazioni di immobili abitativi; nel caso di opzione per l'applicazione dell'Iva (valida per tutta la residua durata del contratto), in luogo del regime naturale di esenzione, viene consigliata la redazione di un atto integrativo cui attribuire data certa con registrazione a tassa fissa di € 67,00.

In caso di mancata registrazione volontaria dell'atto integrativo, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione dovrà essere effettuata con modalità operative che saranno successivamente indicate dall'Agenzia.

Incremento acconti 2013 (D.L. 76/2013)

E' stato disposto che gli acconti IRPEF ed IRES relativi al periodo di imposta in corso al 31/12/2013 aumentino rispettivamente al 100% ed al 101%; la disposizione, che produce effetti solo sulla seconda (o unica) rata di acconto (in scadenza la 30 novembre 2013), è stata introdotta per garantire la copertura finanziaria dovuta al differimento dal 1 luglio al 1 ottobre 2013 dell'incremento dal 21 al 22% dell'aliquota Iva ordinaria.

Professionisti senza albo

Come già segnalato, ricordiamo che secondo la legge n. 4 del 14 gennaio 2013 le “professioni non organizzate in ordini o collegi”, quali ad esempio quelle esercitate dai consulenti aziendali, dagli urbanisti, dai tributaristi, sono soggette alla disciplina della disposizione citata.

L'aspetto più rilevante è quello indicato all'art. 1 comma 3, dove è previsto che *“chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”*.

Sono previste sanzioni pesanti (da € 5.000 ad € 500.000) nel caso di mancato rispetto della disposizione suindicata.

E' pertanto necessario che il professionista interessato indichi in tutti i documenti e rapporti con i propri clienti (es. bolle, fatture, lettere di sollecito, accordi e contratti scritti, ecc.) la frase seguente: **“professione soggetta alla disciplina della Legge 14 gennaio 2013 n. 4”** o similare (es. attività svolta ai sensi della Legge 4/2013).

Obbligo assicurativo per attività professionali regolamentate

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011 (conv. con mod. nella Legge 148/2011) e dell'art. 5 del DPR 137/2012 di attuazione, i professionisti svolgenti un'attività il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità, sono tenuto entro il prossimo 15 agosto 2013 (salvo eventuali proroghe) a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (per gli avvocati sono previsti scadenze e condizioni particolari); il professionista deve rendere noti al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva.

Nuova moratoria per le imprese

E' stato siglato il 1 luglio 2013 fra l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali (Confindustria, Alleanza delle Coop, Confapi, Confedilizia, Rete Imprese Italia, Coldiretti, Confagricoltura, Confetra, Cia e Clai) un nuovo accordo di moratoria per il credito alle PMI; in estrema sintesi l'accordo riguarda:

- sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 6 o 12 mesi della quota capitale per i canoni di leasing immobiliare e mobiliare;
- allungamento dei finanziamenti;
- possibile concessione di finanziamenti alle imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale (i finanziamenti saranno proporzionati all'aumento dei mezzi propri).

Aumento limite compensazioni (art. 9 D.L. 35/2013)

Il D.L. 8 aprile 2013 n. 35, conv. con mod. nella Legge 6 giugno 2013 n. 64, noto per il tentativo di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle Pubbliche amministrazioni maturati al 31/12/2012 (c.d. sblocca debiti) ha fra l'altro previsto a partire dal 2014 l'innalzamento del limite delle compensazioni tramite modello F 24 (e delle richieste di rimborso), limite che passa dagli attuali € 516.456,90 ad € 700.000.

La stessa disposizione prevede la possibilità di compensazione dei crediti commerciali vantati verso Pubbliche amministrazioni con le somme dovute in base agli istituti deflattivi del contenzioso.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.